

Dal 24 novembre 2021 le organizzazioni non profit in possesso dei requisiti per diventare ente del Terzo settore possono inoltrare domanda di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Dal giorno prima, inoltre, gli uffici regionali avvieranno le procedure per la trasmigrazione dei dati di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).

Come si potrà accedere alla piattaforma?La piattaforma del Runts sarà disponibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali oppure dal sito servizi.lavoro.gov.it. Le organizzazioni dovranno dotarsi di alcuni strumenti di comunicazione digitali imprescindibili per la gestione delle pratiche: **Spid (sistema pubblico di identità digitale)** o **carta d'identità elettronica (Cie)** per l'accesso; **Pec (posta elettronica certificata)** e la **firma digitale (modalità cades)** per la gestione dei documenti richiesti. Sarà infatti lo Spid la chiave di accesso per gli enti alla piattaforma o in alternativa la carta di identità elettronica (Cie) del dichiarante. Nello specifico **potranno accedere alla piattaforma per le richieste di iscrizione solo il legale rappresentante dell'organizzazione o quello della rete associativa di appartenenza. Nei casi di iscrizione con richiesta contestuale di personalità giuridica, invece, dovrà autenticarsi e depositare gli atti il notaio che segue la pratica.**

La **Pec**, invece, servirà per **ricevere e inoltrare specifiche comunicazioni all'Ufficio**, il quale comunicherà con l'organizzazione anche attraverso notifiche all'interno della piattaforma.

La firma dei documenti (che dovranno essere sempre inviati in formato pdf/a), infine, dovrà avvenire attraverso la **firma digitale (modalità cades)**, con la quale i file vengono salvati con l'estensione p7m) appartenente al referente che ha inoltrato la richiesta di iscrizione, riconducibile tramite codice fiscale. È importante inviare il file senza modificarne il nome.

Per fare un esempio. L'ente che vuole iscriversi al Runts accede tramite Spid o Cie al sistema, compila i campi obbligatori richiesti e carica i documenti richiesti in formato pdf/a (ad esempio lo statuto). A questo punto il sistema invia una ricevuta in pdf che l'ente dovrà firmare digitalmente (cades) e inviare nuovamente all'ufficio. Al termine, l'ente riceve una pec di conferma dell'avvenuta ricezione.

Alcune indicazioni sulla piattaforma. L'organizzazione potrà sempre accedere all'**elenco delle proprie pratiche e a quelle ancora in bozza**. La piattaforma è in **lingua italiana e tedesca**. Il sistema presenta anche una sezione "**Supporto**", con una serie di faq in aggiornamento sul suo funzionamento navigabili sia tramite ricerca che attraverso un apposito menù laterale e una "**E-learning**" (in fase di elaborazione) con una serie di video tutorial da compilare. Presente anche un canale di comunicazione privilegiato con l'Urp del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Iscrizione al RUNTS requisiti

Per accedere al Registro e completare il **percorso di iscrizione al RUNTS** l'ente deve dotarsi di alcuni strumenti digitali, documenti e prerequisiti.

PEC dell'ente (posta elettronica certificata);

- **Firma digitale** e **SPID** del legale rappresentante;
- **Statuto**: assicurarsi che lo statuto sia modificato e aggiornato, e salvato in formato **PDF/A** (un formato particolare di PDF che garantisce la leggibilità e immodificabilità a lungo termine dei documenti);
- **IBAN**: fondamentale per continuare a usufruire del 5x1000, al momento dell'iscrizione indicare l'iban dell'ente, in modo da poter continuare a riceverne l'erogazione.

Modulo iscrizione RUNTS

Per iscriversi al **RUNTS** è prevista una procedura digitale. Andando sul **sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicato al Registro Unico del Terzo Settore** potrai accedere al Registro e avviare la tua richiesta di iscrizione. Questo è punto di riferimento per qualsiasi tipo di operazione con il RUNTS: attraverso il portale potrai anche trovare diversi approfondimenti sul RUNTS, le ultime notizie, la normativa di riferimento e, soprattutto, scaricare e consultare gli elenchi degli enti già iscritti.

Guida all'iscrizione al RUNTS

Orientarsi e capire cosa fare nelle scadenze previste può essere un compito delicato. Con la guida "A tu per tu con il RUNTS" hai l'**ebook** più completo e pratico sull'iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**. Nel pdf (scaricabile e stampabile) trovi i tutorial di come completare l'iscrizione, consultare il Registro Unico, la check-list dei **prerequisiti** da avere e dei **documenti** da aggiornare. Inoltre trovi tutte le risposte ai dubbi più frequenti che la community di Italia non profit ci ha rivolto negli ultimi mesi.

Il 15 dicembre 2021 **la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (dl n. 146/2021)**, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che contiene alcune disposizioni di interesse per il Terzo settore e il non profit in generale.

Modifica del regime Iva per le associazioni

La norma impone alle associazioni, dall'1 gennaio 2022, di essere assoggettate al regime Iva, pur non svolgendo alcuna attività commerciale: essa, infatti, prevede **il passaggio dall'attuale regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci**. Tale variazione, apparentemente neutra economicamente, comporta invece costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per gli enti non a scopo di lucro.

La norma prevede, in particolare, che in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del [codice del Terzo settore](#) (dl n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65mila euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti. Il riferimento normativo del regime è all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 ([legge n. 190 del 2014](#)).

Alla base di tale previsione vi era e vi è oggi la necessità di rispondere a una procedura d'infrazione europea del 2010 per mancato recepimento della direttiva comunitaria sull'Iva del 2006.

Per completezza di informazione si segnala che, anche a seguito delle numerose rimostranze, sono stati presentati e approvati diversi ordini del giorno che invitano il Governo, nel primo provvedimento utile, a cancellare o almeno a procrastinare l'entrata in vigore di tale norma così da trovare più adeguate soluzioni.